



**Banca del Fucino S.p.A.**

**Regolamento del prestito obbligazionario subordinato denominato**

**“Banca del Fucino S.p.A. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II 2024-2031 A TASSO VARIABILE CON CAP & FLOOR”**

**Codice ISIN IT0005602625**

**Premessa**

Banca del Fucino S.p.A. (l’**“Emittente”**), con sede in Via Tomacelli, n. 107, 00186 – Roma, codice fiscale, P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese n. 04256050875, aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi, emette, nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 27 Giugno 2024, un prestito obbligazionario subordinato.

Al presente prestito si applica la normativa di cui all’art 12 del Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (**“TUB”**) nonché la relativa normativa di attuazione di rango secondario.

L’Emittente intende qualificare le Obbligazioni, come di seguito definite, quali **“obbligazioni subordinate”** di tipo **“Tier II”** ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte 2 (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), artt. 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come successivamente modificato e integrato, (la **“CRR”**), e della Circolare della Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285 **“Disposizioni di vigilanza per le banche”** (la **“Circolare 285”**), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), come di volta in volta modificati e integrati.

In riferimento all’offerta del presente Prestito Obbligazionario, come di seguito definito, trova applicazione l’esonero dall’obbligo di pubblicazione del prospetto prevista dall’art. 1, comma 4, lett. c), del Regolamento (UE) 2017/1129 (**“Regolamento Prospetto”**).

Le Obbligazioni sono in ogni caso subordinate e, in caso di liquidazione volontaria o di sottoposizione a procedure di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione dell’Emittente, potranno essere rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori, subordinati e non dell’Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni.

Per tutto il periodo di validità del Prestito Obbligazionario, in caso di insolvenza, liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, non è consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall’Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Resta inteso che, in relazione alla posizione dei titolari di Obbligazioni, l’art. 52 del D.Lgs. 180/2015 prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all’azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.



## **Articolo 1: Ammontare massimo dell'emissione, valore nominale unitario e forma delle obbligazioni subordinate**

Il prestito obbligazionario denominato “**Banca del Fucino S.p.A. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II 2024-2031 A TASSO VARIABILE CON CAP & FLOOR**”, codice ISIN **IT0005602625** (il “**Prestito Obbligazionario**”), di valore nominale complessivo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) (l’“**Ammontare Massimo dell’Emissione**”), è costituito da un numero massimo di 75 obbligazioni con valore nominale unitario pari a Euro 200.000 cadauna non frazionabili (le “**Obbligazioni Subordinate**” o “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni Subordinate sono emesse al portatore ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni e non sono frazionabili

## **Articolo 2: Regime di Circolazione**

Alla data di emissione (come di seguito definita), le Obbligazioni Subordinate sono immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e successive modifiche e integrazioni e delle relative norme di attuazione. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà assoggettato alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”) e i titolari delle Obbligazioni non possono richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

## **Articolo 3: Emissione**

Le Obbligazioni Subordinate sono denominate in Euro ed emesse in data 1° Luglio 2024 (la “**Data di Emissione**”) ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale (“**Prezzo di Emissione**”).

## **Articolo 4: Collocamento**

Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato (*private placement*) ad uno o più sottoscrittori predeterminati anche non soci dell’Emittente fino alla data del 31 dicembre 2024 (il “**Termine del Collocamento**”), fatta salva la facoltà dell’Emittente di procedere alla chiusura anticipata del collocamento.

L’offerta è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d’America ovvero in Canada, Australia e Giappone).

La consegna delle Obbligazioni avviene mediante messa a disposizione degli Obbligazionisti per il tramite degli Intermediari Aderenti.

## **Articolo 5: Durata e scadenza**



Il Prestito Obbligazionario ha durata di sette (7) anni dal 1° Luglio 2024 (**Data di Emissione**) sino al 1° Luglio 2031 (**Data di Scadenza**), fatta salva l'ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto del Rimborso Anticipato di cui all'art. 6-bis seguente.

#### **Articolo 6: Rimborso a scadenza**

Le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate in denaro, in un'unica soluzione, alla scadenza contrattuale.

Qualora la Data di Scadenza non cada in un Giorno Target, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Target immediatamente successivo. Nel presente Regolamento "**Giorno Target**" indica un giorno nel quale il sistema *Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* è operativo. In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del Valore Nominale).

#### **Articolo 6 bis: Rimborso Anticipato**

Il rimborso anticipato potrà avvenire, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di emissione ad esclusivo giudizio dell'Emittente che richiederà la preventiva autorizzazione all'Autorità di Vigilanza competente, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluse dunque anche le previsioni di cui all'art. 77, lettera b), della CRR.

Il Rimborso anticipato potrà avvenire anche prima dei cinque anni di cui al precedente capoverso, ai sensi dell'art. 78, comma 4 della CRR, qualora, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, della CRR:

- a) si verifichi una variazione nella classificazione regolamentare - ai sensi delle norme di legge o regolamentari applicabili, ovvero in presenza di un'applicazione o interpretazione avente forza di legge di tali norme - delle Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dalla categoria dei fondi propri ovvero una riclassificazione come elemento di capitale di classe inferiore, l'Autorità di Vigilanza consideri tale variazione sufficientemente certa e l'Emittente dimostri come la riclassificazione regolamentare non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (di seguito, anche solo "Evento Regolamentare"); ovvero,
- b) sia applicabile un regime fiscale differente nei confronti delle Obbligazioni e tale modifica legislativa sia considerata dall'Autorità di Vigilanza come rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento dell'emissione delle Obbligazioni.

In presenza delle condizioni previste nel presente articolo, ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, le Obbligazioni saranno rimborsabili entro 30 giorni lavorativi, secondo il calendario TARGET, dopo la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.



## Articolo 7: Interessi

- **Tasso di Interesse nominale**

Il tasso di interesse nominale annuo lordo per il periodo dalla Data di Emissione, inclusa, alla Data di Scadenza, esclusa, è pari al tasso Euribor 6 mesi ACT/360 maggiorato di uno spread pari al 3,50%, tasso minimo (FLOOR) pari al 3,50% annuo e tasso massimo (CAP) pari all'8,50%.

- **Date di Pagamento degli Interessi**

Gli interessi sono pagati semestralmente in due rate posticipate il 1° Gennaio e il 1° Luglio di ogni anno (ciascuna una “**Data di Pagamento degli Interessi**”) fino alla Data di Scadenza. La prima cedola è calcolata dal 1° Luglio 2024 (incluso) al 1° Gennaio 2025 (escluso).

Qualora una Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Le Obbligazioni Subordinate cessano di essere fruttifere alla Data di Scadenza.

- **Disposizioni relative agli Interessi da pagare**

Ogni cedola di Interessi sarà determinata come segue:

$$\text{cedola} = \text{VN} * (\text{TV}) * \tau$$

dove:

VN	=	Valore Nominale
TV	=	MIN[8,50%, MAX(3,50%;Euribor 6 mesi ACT/360 + 3,50%)]
$\tau$	=	Periodo di Calcolo/giorni dell'anno. Tale parametro dipende dalla Base di Calcolo e dalla Convenzione di Calcolo
“Periodo di Calcolo”	=	ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento Interessi (o Data di Emissione con riferimento al primo Periodo di Calcolo), inclusa, e la Data di Pagamento Interessi successiva, esclusa
“Base di Calcolo”	=	ACT/ACT
“Convenzione di Calcolo”	=	<i>Unadjusted Business Day Convention</i>
“Parametro di indicizzazione cedola (TV)”	=	Tasso Euribor base 360 a 6 mesi rilevato il quarto giorno di apertura del sistema Target antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interessi e pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” oppure rilevato sul circuito Bloomberg oppure sul sito <a href="http://www.euribor-cbf.eu">www.euribor-cbf.eu</a>
Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni Subordinate saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l'ultima cifra sia maggiore o minore di 5		
L'Emittente sarà l'Agente per il Calcolo		

Ogni Obbligazione cessa di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- Data di Scadenza;
- Rimborso Anticipato.



## **Articolo 8 - Quotazione delle obbligazioni**

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; non è altresì prevista l'attività dell'emittente in qualità di internalizzatore sistematico.

## **Articolo 9: Pagamenti**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni Subordinate sono effettuati esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le obbligazioni sono soggetti alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento come disciplinato infra all'art. 10 (“**Regime Fiscale**”). Nessuna commissione e nessuna spesa è addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

## **Articolo 10: Regime fiscale**

Gli Interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale pro tempore vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

## **Articolo 11: Legge applicabile e foro competente**

Il Prestito Obbligazionario è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, ovvero con il presente regolamento, che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, sarà devoluta alla competenza del foro di Roma.

Qualora l'investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 la controversia è devoluta al foro di residenza o di domicilio di quest'ultimo.

## **Articolo 12: Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Pagamento degli interessi stessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

## **Articolo 13: Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione all'Emittente deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), anticipata a mezzo posta elettronica (e-mail), presso i seguenti indirizzi:

- PEC: [bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:bancafucino@postacert.cedacri.it)
- E-mail: [segreteria.generale@bancafucino.it](mailto:segreteria.generale@bancafucino.it)

Qualsiasi comunicazione agli Obbligazionisti deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), anticipata a mezzo posta elettronica (e-mail), presso gli indirizzi comunicati all'Emittente o, in difetto, mediante avviso sul sito internet dell'Emittente.



# Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

## **Articolo 14: Varie**

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente può apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Nel caso in cui condizioni e/o termini previsti dal presente Regolamento siano o dovessero divenire invalidi in tutto o in parte, le altre previsioni continuano a essere valide ed efficaci. Le clausole nulle sono sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente regolamento.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge.